

ISTITUZIONE DEL CENTRO DI STUDIO CALCOLATRICI

ELETTRONICHE

- Veduto l'art.1, 1° comma, lettera b) del Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n.1168;

- Vedute le deliberazioni del Consiglio di Presidenza in data 20 giugno 1962, n.1320;

- Veduta la deliberazione della Giunta Amministrativa in data 26 giugno 1962, n. 2375

t r a

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli Studi di Pisa

si conviene quanto segue:

Art.1

Il Centro Studi Calcolatrici Elettroniche, istituito su iniziativa dell'Università di Pisa sin dal 1955, assume la figura di Centro di Studio e di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed è posto alle dirette dipendenze dell'Amministrazione centrale del Consiglio stesso.

Il Centro ha la denominazione di "Centro Studi Calcolatrici Elettroniche del C.N.R. presso L'Università di Pisa".

Art.2

Il Centro Studi Calcolatrici Elettroniche ha i seguenti scopi:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
IL PRESIDENTE



5034/13

- 1) compiere, promuovere e sviluppare ricerche nel campo dell'automazione elettronica, della logica elettronica, della programmazione e della matematica applicata, e, più generalmente, del trattamento delle informazioni;
- 2) attuare la creazione di strutture logiche-elettroniche particolarmente adatte al trattamento di problemi di competenza del Centro;
- 3) contribuire alla formazione ed al perfezionamento del personale specializzato scientifico e tecnico nei campi di competenza del Centro;
- 4) fornire ad Amministrazioni, Enti o privati opera di studio, di consulenza e di collaborazione.

L'attività scientifica del Centro si svolge sotto la vigilanza dei competenti Comitati Nazionali di consulenza del C.N.R.

Art.3

Al Centro Studi Calcolatrici Elettroniche sono preposti:

- 1) Il Consiglio Direttivo;
- 2) Il Direttore.

Art.4

Il Consiglio Direttivo è nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, su proposta del Consiglio di Presidenza.

Esso è composto:

- a) di due esperti del C.N.R.;
- b) di due esperti dell'Università degli Studi di Pisa;
- c) del Direttore del Centro;
- d) da un esperto eletto dal personale ricercatore del Centro;
- e) da un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni, Enti o privati che abbiano aderito al Centro ai sensi del successivo art.13 e che si impegnino ad erogare al Centro stesso un contributo annuo non inferiore a L.10.000.000.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo ha il compito:

- 1) di fissare le linee generali per l'attività del Centro e di deliberare i programmi di attività;
- 2) di approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto del Centro, nonché eventuali variazioni di bilancio;
- 3) prestare opera di consulenza scientifica a favore del Centro.

Il Consiglio Direttivo si aduna, di regola, due



[Handwritten signature]

volte l'anno.

Tutte le spese di funzionamento del Consiglio Direttivo sono a carico della dotazione del Centro.

Art.5

Il Direttore è nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche su proposta del Consiglio Direttivo.

Egli è prescelto tra i professori universitari di ruolo delle Università italiane ovvero tra i Direttori di ricerca appartenenti ai ruoli del C.N.R. e tra i Direttori di Laboratorio, di cui al Decreto del Presidente del C.N.R. n.999 in data 1° dicembre 1960 o, tra persone di ben riconosciuta competenza nello specifico campo di attività del Centro.

Il Direttore, nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in ordine all'attività del Centro, ha la piena responsabilità della direzione scientifica ed amministrativa del Centro stesso.

Il Direttore redige annualmente una relazione sull'attività del Centro che, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, viene trasmessa al Presidente del C.N.R.

Egli dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Art.6

L'Università degli Studi di Pisa si impegna:

- a) a destinare come sede del Centro appositi ed idonei locali e a provvedere alla loro manutenzione;
- b) a fornire al Centro, a proprie spese, i servizi generali occorrenti per il suo funzionamento;
- c) di trasferire, in uso gratuito al Centro, la Calcolatrice Elettronica C.E.P. di sua proprietà con gli annessi impianti. La manutenzione e il funzionamento della predetta calcolatrice sono a carico del Centro;
- d) a promuovere l'istituzione di una cattedra di logica elettronica o di materia affine;
- e) a organizzare corsi di perfezionamento nelle materie di competenza del Centro.

Art.7

Alle spese di funzionamento del Centro si provvede:

- a) mediante una dotazione annua determinata dagli organi direttivi del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed iscritta sul bilancio di quest'ultimo;
- b) mediante contributi erogati per il funzionamento del Centro da Amministrazioni, Enti o privati;
- c) mediante i proventi di contratti di ricerca e di



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
IL PRESIDENTE



prestazioni a pagamento. A tale proposito si stabilisce che le tariffe da applicare alle prestazioni richieste dagli Istituti dell'Università di Pisa saranno particolarmente favorevoli.

Le somme di cui alle lettere b) e c) sono tutte indistintamente riscosse dal Consiglio Nazionale delle ricerche e messe a disposizione del Centro.

Le spese sono eseguite dall'Amministrazione del C.N.R. su proposta del Direttore del Centro.

Art.8

Tutti gli apparecchi, gli strumenti ed i materiali acquistati con i fondi di cui all'art.7 sono di proprietà del C.N.R.

Di tali materiali dovrà essere redatto apposito inventario che dovrà essere inviato al C.N.R.

Art.9

Al personale occorrente per il funzionamento del Centro si provvede:

- a) da parte del C.N.R. mediante l'assegnazione di personale ricercatore e personale con mansioni tecniche a contratto;
- b) mediante l'assegnazione del Centro di personale distaccato da altre Amministrazioni;
- c) mediante il conferimento di borse di studio;
- d) mediante incarichi temporanei.

Eccezion fatta per il personale di cui alla lettera a) non possono essere direttamente o indirettamente istituiti presso il Centro rapporti di impiego o vincoli di collaborazione, comunque denominati, che possano far assumere, di fatto, alle persone che ne sono investite, la figura di impiegato, sia pure avventizio.

Art.10

Gli incarichi temporanei sono conferiti, in base a criteri generali fissati dal Consiglio Direttivo, dal Direttore del Centro e devono avere per oggetto la prestazione, presso il Centro medesimo di attività professionali, determinate in relazione alle reali necessità di funzionamento.

Le relative retribuzioni sono commisurate alle prestazioni effettivamente compiute dagli interessati e sono stabilite, di volta in volta, dal Direttore nei limiti delle disponibilità finanziarie del Centro.

Art.11

Il conferimento delle borse, il loro ammontare e le modalità di utilizzazione sono stabilite dal Presidente del Consiglio Direttivo del Centro, in base alle proposte di una apposita Commissione da lui, anno per anno, nominata e costituita dal Diret

tore del Centro e da due membri designati dal Consiglio Direttivo medesimo.

Le borse sono corrisposte in rate mensili, previo accertamento dell'attività svolta dagli assegnatari.

Su proposta della Commissione suddetta il conferimento delle borse può essere rinnovato alla medesima persona per non più di due anni successivi.

La spesa relativa alle borse di studio grava sulla dotazione del Centro.

Art.12

L'adesione al Centro è consentita a tutte le Amministrazioni, agli Enti ed ai privati che abbiano interesse allo sviluppo della ricerca nel settore di specifica attività del Centro e che diano affidamento di poter efficacemente contribuire alla attuazione dei compiti di cui all'art.2.

L'ammissione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.13

La presente convenzione avrà la durata di anni 4 con inizio dal 1° luglio 1962 e si intenderà rinnovata alla scadenza per un uguale numero di anni, ove non venga data disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza della medesima.

Art.14

Ai sensi dell'art.22 del D.L. 1° marzo 1945, n.82, la presente convenzione, stipulata nell'interesse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, viene redatta su carta libera, in triplice copia e sarà registrata gratuitamente.

Roma, li 31 Luglio 1962

IL PRESIDENTE
IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DI PISA




[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

UFFICIO REGISTRO ATTI PRIVATI ED ESTERI DI ROMA	
Esatte L. _____	Eseguita registrazione al
Lire _____	N. 1781 Mod. II Vol. _____
Addi _____	Addi _____
IL CASSIERE	IL CAPO UFFICIO



[Handwritten signature]